



Mazars Insight

Executive summary

In questo numero di Mazars Insight viene presentata una panoramica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, con particolare focus alla *Post-implementation Review* dei principi internazionali IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12 e all'approvazione della decisione IFRIC sul programma mirato di operazioni di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO III) per le banche europee, al fine di stimolare i prestiti alle famiglie, ad eccezione dei prestiti immobiliari, e alle società non finanziarie offrendo tassi di interesse di rifinanziamento interessanti, a condizione che la banca raggiunga un certo tasso minimo di crescita dell'importo di tali prestiti in un determinato periodo. Inoltre, la Fondazione IFRS ha pubblicato la Tassonomia contabile IFRS 2022, che contiene i principi internazionali IFRS pubblicati al 1° gennaio 2022, compresi quelli che non sono ancora entrati in vigore.

In ambito Europeo, lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft dal titolo *Regulatory Assets and Regulatory Liabilities*, oltre ad essere state approvate dall'Unione Europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 3 marzo le modifiche allo IAS 1 sulle informazioni in ambito di accounting policy e all'emendamento dello IAS 8 sulla definizione delle stime contabili, entrambi pubblicati nel febbraio 2021 dallo IASB.

A maggio 2022 l'ESMA ha pubblicato Il Public Statement *Implications of Russia's invasion of Ukraine on half-yearly financial reports* che indica i potenziali effetti che il conflitto Ucraina Russia può produrre sui bilanci semestrali 2022, con particolare riferimento a continuità aziendale, impairment di attività non finanziarie, impairment di strumenti finanziari (inclusi i crediti), contabilizzazione di attività possedute in Ucraina e/o Russia.

mazars

Infine, in ambito italiano, in data 4 maggio 2022, L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 10 dal titolo "Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento" e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

Sommario

Pag. 04 IFRS Highlights

Pag. 04 Definizione della Post-implementation Review dei principi internazionali IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12

Pag. 04 L'IFRIC pubblica il documento definitivo in relazione al programma TLTRO III

Pag. 05 IPTF aggiunge la Turchia alla lista delle economie iperinflazionistiche

Pag. 06 Pubblicazione della tassonomia contabile IFRS 2022

Pag. 06 European Highlights

Pag. 06 Iniziano i reindirizzamenti sul progetto Rate-regulated Activities

Pag. 06 Come è stato definito l'ambito nell'Exposure Draft?

Pag. 07 Determinare se un cd. regulatory agreement rientra nell'ambito di applicazione dello standard proposto

Pag. 08 Definizione di "regolatore"

Pag. 08 Approvazione delle modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8

Pag. 08 L'ESMA pubblica la sua relazione in ambito di Corporate reporting enforcement and regulatory activities for 2021

Pag. 09 Conformità dell'informativa finanziaria

Pag. 09 Conformità dell'informativa di carattere non finanziario

Pag. 10 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE dell'aggiornamento 2021 della tassonomia ESEF

Pag. 10 Public Statement ESMA Implications of Russia's invasion of Ukraine on half-yearly financial reports

Pag. 10 Norme e principi contabili italiani

Pag. 10 OIC: in pubblicazione Documento Interpretativo su rivalutazione e riallineamento e le modifiche ai principi nazionali per recepimento della direttiva contabile dell'UE

IFRS Highlight

Definizione della Post-implementation Review dei principi internazionali IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12



Nella riunione di febbraio, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha concluso la *Post-implementation review* dei principi internazionali IFRS 10 *Consolidated Financial Statements*, IFRS 11 *Joint Arrangements* e IFRS 12 *Disclosure of Interests in Other Entities*, noto come "Consolidation Package " (per il quale si rimanda al Mazars Insight di dicembre 2020). Il Board ha deciso che nessuno degli argomenti individuati nella

revisione aveva una priorità sufficientemente elevata da essere aggiunto al suo piano di lavoro per i prossimi cinque anni. Se necessario, alcuni argomenti potrebbero essere riconsiderati quando lo IASB si consulterà sul suo piano di lavoro per il periodo successivo al 2026. Le parti interessate possono contattare l'IFRS Interpretations Committee (IFRIC) nel caso in cui abbiano domande più immediate sull'applicazione pratica dei principi. Una relazione ed i relativi feedback saranno pubblicati in futuro, coprendo il lavoro svolto nella revisione e le decisioni prese dal Board.

L'IFRIC pubblica il documento definitivo in relazione al programma TLTRO III

Nella riunione dello IASB di tenutasi nel mese di marzo 2022, il Board ha approvato la decisione IFRIC sul programma mirato di operazioni di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO III) per le banche europee (disponibile al seguente link: "[IFRS - IFRIC Update February 2022](#)"). Il programma è stato messo in atto nel 2019 dalla Banca Centrale Europea (BCE) a seguito di due programmi analoghi avviati nel 2014 e nel 2016. L'obiettivo è quello di stimolare i prestiti alle famiglie (ad eccezione dei prestiti immobiliari) e alle società non finanziarie offrendo tassi di interesse di rifinanziamento interessanti, a condizione che la banca raggiunga un certo tasso minimo di crescita dell'importo di tali prestiti in un determinato periodo.

In questo contesto, la decisione dell'IFRIC si è concentrata principalmente sui seguenti argomenti:

- se il beneficio dei tassi di interesse favorevoli debba essere considerato o meno come una sovvenzione pubblica ai sensi dello IAS 20, al momento del riconoscimento iniziale o in un momento successivo;
- come calcolare il tasso di interesse effettivo (EIR) al momento della rilevazione iniziale e in sede di revisione successiva delle stime:
 - perché la banca ha rivisto la sua valutazione del rispetto delle performance;
 - perché la BCE ha deciso di modificare i tassi per il programma.

Per quanto riguarda l'opportunità di trattare tali prestiti come sovvenzioni statali ai sensi dello IAS 20, l'IFRIC osserva che devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

mazars

- la banca deve concludere che la BCE risponde alla definizione di agenzia pubblica o di organismo analogo;
- i tassi di interesse offerti dalla BCE sono inferiori ai tassi di interesse di mercato alla data dell'operazione, oppure il prestito è un finanziamento a fondo perduto.

L'IFRIC ha concluso che tali sentenze esulano dal suo mandato e devono essere valutate da ciascuna banca in relazione ai fatti e alle circostanze specifici. Tuttavia, l'IFRIC ha osservato che una sovvenzione, se corrispondente a un tasso inferiore a quello di mercato, può essere rilevata solo al momento della rilevazione iniziale, mentre la successiva rilevazione della passività finanziaria rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

Per quanto riguarda il modo in cui l'EIR dovrebbe riflettere la condizionalità relativa sia alla performance dei prestiti della banca che alle successive variazioni dei tassi di interesse da parte della BCE: l'IFRIC ha osservato che ciò fa parte di una questione più ampia che dovrebbe essere affrontata nella *post-implementation review* della fase di classificazione e misurazione dell'IFRS 9, attualmente in corso. Pertanto, in questa fase non sono state formulate ulteriori osservazioni.

L'IFRIC ha inoltre osservato che le banche devono fornire informazioni nelle note sui loro principali giudizi e stime e sulle loro scelte di accounting policy, in conformità allo IAS 1 e, per gli strumenti finanziari, l'IFRS 7.

Otto dei quattordici membri dell'IFRIC hanno votato a favore della tentative agenda decision. L'IFRIC non realizzerà dunque un progetto di standardizzazione su questo tema e rinverrà le questioni relative all'EIR alla *post-implementation review* dell'IFRS 9, attualmente in corso da parte dello IASB.

IPTF aggiunge la Turchia alla lista delle economie iperinflazionistiche



Il 16 marzo, l'International Practices Task Force (IPTF) del Center for Audit Quality (CAQ) SEC Regulations Committee ha aggiornato il suo documento per la discussione identificando i Paesi che sono considerati avere economie iperinflazionistiche, originariamente pubblicato il 6 novembre 2021 (si rimanda al Mazars Insight di febbraio e marzo 2022). L'aggiornamento aggiunge la Turchia alla lista delle

economie iperinflazionistiche. Per maggiori dettagli, il documento di discussione IPTF è disponibile al seguente link "[caq_alert-2022-01-IPTF-addendum_2022-03.pdf](https://caq-alert-2022-01-IPTF-addendum-2022-03.pdf) (netdna-ssl.com)".

Pubblicazione della tassonomia contabile IFRS 2022

Il 24 marzo, la Fondazione IFRS ha pubblicato la Tassonomia contabile IFRS 2022, che contiene i principi internazionali IFRS pubblicati al 1° gennaio 2022, compresi quelli che non sono ancora entrati in vigore.

Le modifiche rispetto alla tassonomia del 2021 sono il risultato di modifiche a:

1. IAS 1 sull'informativa sui principi contabili (si rimanda al Mazars Insight di marzo e aprile 2021);
2. IAS 8 sulle stime contabili (si rimanda al Mazars Insight di marzo e aprile 2021);
3. IFRS 17, per fornire agli assicuratori un'opzione di transizione per l'IFRS 9.

La tassonomia contabile IFRS 2022 è disponibile al seguente link: [“IFRS - Tassonomia contabile IFRS 2022”](#).

European Highlights

Iniziano i reindirizzamenti sul progetto Rate-regulated Activities



Il 28 gennaio 2021 lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft dal titolo *Regulatory Assets and Regulatory Liabilities*, il cui periodo di commento si è concluso il 31 luglio 2021. Alla riunione dello IASB del 22 febbraio 2022, il Board ha discusso la portata del nuovo documento, un argomento che aveva attirato molti commenti da parte delle parti interessate.

Come è stato definito l'ambito nell'Exposure Draft?

Secondo l'Exposure Draft, le proposte si applicano a qualsiasi entità che abbia “attività regolamentate” e “passività regolamentate”. Lo IASB definisce le attività e le passività regolamentate come segue:

- Un'**attività regolamentata** è un diritto presente esecutivo di aumentare l'aliquota regolamentata da addebitare ai clienti nei periodi futuri perché parte del compenso totale consentito per beni o servizi già forniti non sarà rilevato nei ricavi fino a una data successiva.
- Una **passività regolamentata** è un obbligo attuale esecutivo di ridurre l'aliquota regolamentata da addebitare ai clienti nei periodi futuri perché i ricavi già rilevati includono un importo che fornirà parte del risarcimento totale consentito per beni o servizi da fornire ai clienti in futuro.

Lo IASB specifica che le attività e le passività regolamentate possono esistere solo se:

- l'entità è parte di un accordo normativo;

mazars

- l'accordo di regolamentazione determina il tasso regolamentato che l'entità addebita per i beni o i servizi che fornisce ai clienti;
- parte del compenso totale consentito per beni o servizi forniti in un determinato periodo è addebitato ai clienti attraverso un'aliquota regolamentata per beni o servizi forniti in un periodo diverso (differenze nei tempi).

Lo IASB ha così proposto un approccio che non tenta di delimitare i tipi di regolamentazione a cui si applicherebbero proposte o si definirebbero le caratteristiche di un regolatore. I termini "regolatore" e "attività regolamentata" non sono definiti nell'Exposure Draft. Pertanto, l'ambito di applicazione della futura norma sarebbe determinato dai diritti e dagli obblighi creato dall'accordo normativo. Questo l'approccio includerebbe automaticamente tutti accordi normativi che danno luogo a attività e passività regolamentate.

L'approccio proposto ha attirato molti Commenti. Alcune parti interessate sostenevano che l'ambito potesse rivelarsi molto più ampio di quanto avevano inteso. Altre parti interessate ricercavano chiarimenti che avrebbero aiutato le entità a valutare se un determinato accordo o l'attività rientra nell'ambito di applicazione.

Nelle delibere di febbraio, il Board ha discusso su come determinare se un l'accordo normativo rientra nell'ambito di applicazione della norma proposta, nonché della definizione di "regolatore".

Determinare se un cd. regulatory agreement rientra nell'ambito di applicazione dello standard proposto



Lo IASB ha raggiunto la seguente *tentative decisions*:

- riconfermerà l'approccio delineato nell'Exposure Draft, basata sui diritti e gli obblighi creati dall'accordo normativo:
 - un'entità applica lo standard a tutte le sue attività e passività regolamentate;
 - lo standard si applicherà a tutti accordi regolamentati, indipendentemente dalla loro forma giuridica;
- il Board riconfermerà le proposte nell'Exposure Draft per quanto riguarda le condizioni necessarie per un "attività regolamentate" e "passività regolamentate".
- non specificherà esplicitamente quali tipi di regolamento rientrano nell'ambito di applicazione dello standard;
- chiarirà i seguenti aspetti:
 - un *regulatory agreement* può includere diritti e obblighi di adeguamento della tariffa regolamentata addebitata a clienti oltre l'attuale periodo di regolamentazione;
 - accordi normativi che creano attività o passività regolamentari, ma non entrambi, rientrano nell'ambito di applicazione dello standard ;
 - un accordo normativo che provoca differenze nei tempi quando una "regolamentazione", specificata una determinata soglia, viene raggiunta crea attività o passività normative (questo approccio vale nell'impostazione tariffe; tuttavia, le tariffe sono soggette a *cap e/o floor* , e se uno di questi soglie "normative" è raggiunta, l'entità ha l'obbligo di aumentare o ridurre la tariffa);

mazars

- un accordo normativo può far incrementare le attività regolamentari o passività anche se regola la tariffa non è determinata in base alla base dei costi dell'entità.

Definizione di "regolatore"

Il Board ha deciso provvisoriamente di aggiungere il concetto di "regolatore" per il prossimo standard, pertanto:

- l'esistenza di un regolatore sarà inclusa tra le condizioni necessarie per un'attività regolamentata o una passività regolamentata;
- il termine "regolatore" sarà definito come "un organismo abilitato dalla legge o regolamento per determinare il tasso o una gamma di tassi regolamentati".

Inoltre, l'autoregolamentazione non rientrerà nell'ambito dei prossimi standard. Tuttavia, se un'entità (o una parte correlata) determina le tariffe, ma lo fa in conformità con un quadro che è supervisionato da un organismo abilitato dalla legge o regolamento, questa non è autoregolamentazione, e troverà applicazione lo standard di riferimento.

Approvazione delle modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8

Le modifiche allo IAS 1 sulle informazioni in ambito di accounting policy e all'emendamento dello IAS 8 sulla definizione delle stime contabili, entrambi pubblicati nel febbraio 2021 dallo IASB, sono state approvate dall'Unione Europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 3 marzo (disponibile al seguente link "[EUR-Lex - 32022R0357 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)").

Tali modifiche sono volte a:

1. aiutare le imprese a individuare le informative che dovrebbero presentare sui principi contabili applicabili, per garantire che le informazioni siano utili agli utilizzatori dei bilanci; e
2. chiarire la distinzione tra principi contabili e stime contabili.

Le modifiche saranno obbligatorie per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2023 o successivamente (si rimanda al Mazars Insight di marzo e aprile 2021).

L'ESMA pubblica la sua relazione in ambito di Corporate reporting enforcement and regulatory activities for 2021



Il 30 marzo 2022, l'ESMA ha pubblicato la sua relazione annuale sulle proprie attività e su quelle delle autorità europee che coordina e supervisiona.

[La relazione](#) (disponibile al seguente link: fornisce una panoramica delle attività dell'ESMA e delle autorità europee nel 2021, concentrandosi in particolare sulla conformità delle informazioni finanziarie e non finanziarie pubblicate dagli emittenti per il 2020 (ossia al culmine della crisi

Covid-19).

Conformità dell'informativa finanziaria

Per quanto riguarda la conformità dell'informativa finanziaria agli IFRS, le autorità europee hanno effettuato 711 audit (di cui 619 revisioni ex post), ovvero circa il 17% di tutti gli emittenti quotati europei (lo stesso tasso del 2020). Di questi, 250 hanno portato ad azioni esecutive intraprese nei confronti degli emittenti a causa di deviazioni sostanziali dagli IFRS, o un tasso di azione del 40% (rispetto al 38% nel 2020).

Più in dettaglio: il 30% di questi casi riguarda questioni di rilevazione e/o valutazione (guidate dalla rilevazione di strumenti finanziari), e il 70% riguarda questioni di informativa (principalmente legate alla svalutazione di attività non finanziarie). Tali azioni consistevano principalmente nell'obbligare l'emittente di correggere la questione pertinente nel futuro bilancio.

Le autorità europee hanno inoltre esaminato i bilanci 2020 di 166 emittenti per valutarne la conformità alle "European Common Enforcement Priorities" (ECEP) individuate dall'ESMA per i bilanci di fine anno in Europa e applicate dalle autorità nazionali. Ciò ha indotto le autorità a intraprendere azioni contro 39 di questi emittenti. Nel caso di indicatori di performance alternativi, le autorità europee hanno esaminato 537 relazioni sulla gestione per valutare la conformità agli orientamenti dell'ESMA in materia. Queste relazioni di gestione rappresentavano il 13% degli emittenti europei quotati che pubblicavano bilanci IFRS. Il diciotto per cento di questi esami ha portato all'azione. Oltre alle sue attività ricorrenti, l'ESMA ha intrapreso una serie di altre attività nel corso del 2021 per promuovere l'applicazione efficace e coerente degli IFRS. Questi includevano in particolare la lettera dell'ESMA del febbraio 2021 alla Commissione Europea con proposte per migliorare la direttiva sulla trasparenza dopo il caso Wirecard nel 2020.

Conformità dell'informativa di carattere non finanziario



Per quanto riguarda l'informativa di carattere non finanziario, le autorità europee hanno analizzato un campione di 711 società, pari al 36% del numero totale stimato di emittenti tenuti a pubblicare tali informazioni (rispetto al 37% nel 2020). Di questi, il 10% è risultato in azione (rispetto al 5% nel 2020).

Come nel caso dell'informativa finanziaria, le autorità hanno valutato la misura in cui sono state prese in considerazione le priorità comuni europee di applicazione dell'ESMA, esaminando le relazioni di carattere non finanziario di 116 emittenti e intraprendendo azioni nei confronti di 19 di questi, richiedendo principalmente correzioni nella dichiarazione di carattere non finanziario dell'anno successivo. L'analisi dell'ESMA, in particolare sull'informativa sui rischi connessi ai cambiamenti climatici, è particolarmente istruttiva. L'ESMA osserva che è essenziale fornire un resoconto completo di come l'azienda è influenzata dal rischio climatico.

Nel 2021 l'ESMA ha inoltre monitorato il lavoro del PTF-ESRS dell'EFRAG in qualità di osservatore e ha potuto esprimere il proprio parere sull'applicazione dei testi (ad esempio in

mazars

relazione alla protezione degli investitori), in vista dell'adozione da parte dell'Europa di norme sulla rendicontazione di sostenibilità.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE dell'aggiornamento 2021 della tassonomia ESEF

L'aggiornamento 2021 della tassonomia contabile da utilizzare per l'informativa finanziaria annuale nel formato elettronico unico europeo (ESEF) è stato approvato dall'Unione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 7 marzo (disponibile al seguente link: "[Publications Office \(europa.eu\)](https://publications-office.europa.eu/)").

Le modifiche al regolamento delegato ESEF sono entrate in vigore il 27 marzo 2022 e si applicano alle relazioni finanziarie annuali, compresi i bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2022 o successivamente. Possono anche essere applicati alle relazioni finanziarie annuali, compresi i bilanci per gli esercizi finanziari che iniziano prima del 1° gennaio 2022.

Public Statement ESMA Implications of Russia's invasion of Ukraine on half-yearly financial reports

A maggio 2022 l'ESMA ha pubblicato Il Public Statement Implications of Russia's invasion of Ukraine on half-yearly financial reports che indica i potenziali effetti che il conflitto Ucraina Russia può produrre sui bilanci semestrali 2022, con particolare riferimento a continuità aziendale, impairment di attività non finanziarie, impairment di strumenti finanziari (inclusi i crediti), contabilizzazione di attività possedute in Ucraina e/o Russia. Di seguito il link al Public Statement: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-issuers-main-ifs-requirements-amid-war-in-ukraine>

Norme e principi contabili italiani

OIC: in pubblicazione Documento Interpretativo su rivalutazione e riallineamento e le modifiche ai principi nazionali per recepimento della direttiva contabile dell'UE



In data 4 maggio 2022, L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 10 dal titolo "Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento" e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

Il Documento Interpretativo n.10 disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte con l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("Legge di

bilancio 2022”). L’OIC ha così completato la valutazione degli effetti contabili delle norme in oggetto fornendo le proprie indicazioni in relazione alle seguenti fattispecie:

- nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali,
- nel caso in cui una società eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale versando un’imposta sostitutiva integrativa, e
- nel caso di revoca dell’affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

Nella versione finale del Documento Interpretativo n. 10, è stato specificato che qualora le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidano di avvalersi della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica dovranno:

- eliminare dall’attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell’esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del summenzionato maggior valore;
- iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti al completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013 prevedono, tra l’altro, che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non hanno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese. Pertanto, la disciplina contabile dei derivati prevista dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice Civile e declinata nell’OIC 32 si applica anche a tali imprese.

Contatti

Silvia Carrara, Partner
silvia.carrara@mazars.it

Simona Giammarruto, Manager
simona.giammarruto@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove permesso dalla legge nazionale

www.mazars.it

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o omissione contenuto in Mazars Insight. La redazione di questa edizione è stata completata il 30 gennaio 2021.

© Mazars – Febbraio e Marzo 2022 - Tutti i diritti riservati